



Città di Sapri

Provincia di Salerno
tel. 0973-605511 - fax 0973-605541
Web www.comunedisapri.it -



ORDINANZA n. 132/2020

IL SINDACO

- PRESO ATTO che con DGRC n. 680 del 30.12.2019 pubblicata su BURC n. 1 del 07.01.2020 la Regione Campania ha approvato la rete di monitoraggio per la qualità delle acque di balneazione per l'anno 2020, in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e DM 30.3.2010- mod. DM 19.4.2018;
- ACCERTATO che al fine di consentire il ripristino della balneazione sull'area con identificativo IT 0150651 34002, denominato Lungomare di SAPRI, risulta essere stata inviata apposita istanza con nota prot. 2978 del 6.3.2020, riscontrata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute- UOD 03 della Regione Campania con nota PG/2020/0188579 del 10.04.2020, richiedendo l'adozione di ordinanza di divieto di balneazione all'inizio della stagione balneare con riammissione alla balneabilità 2020 al primo esito analitico favorevole dei campionamenti effettuati da ARPAC;
- Che in data 18.01.2020 si attivava un tavolo tecnico permanente finalizzato alla concertazione delle attività da attuare in merito alla prevenzione degli eventi inficianti la qualità delle acque di balneazione;
- Che per effetto del succitato tavolo tecnico è stata avviata una periodica attività di controllo e monitoraggio che, tra l'altro, ha visto l'effettuazione di campionamenti e caratterizzazioni da parte di laboratorio privato accreditato;
- Che le risultanze degli esiti di campionamento delle acque di balneazione, effettuate in data 07 aprile, 16 aprile e 27 aprile, pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sapri, hanno dato esito favorevole con qualità delle acque eccellente;
- Che l'ARPAC Campania, con nota acquisita al protocollo n..4113 del 06.04.2020, ha precisato che tutte le iniziative poste in essere dal Comune di SAPRI risultano essere in linea con i principi sanciti dall'art. 8 del D.Lgs, n. 116/08;
- Che il competente MINISTERO della SALUTE con nota ad oggetto: Avvio stagione balneare 2020 ed emergenza COVID- 19, comunica che le attività di monitoraggio delle acque di balneazione previste per l'avvio della stagione balneare 2020 in base alla normativa vigente, dovranno essere subordinate all'evolversi dell'emergenza sanitaria ed alle disposizioni governative riguardanti le attività ludiche e sportive da svolgersi all'aperto e differisce altresì l'effettuazione

dei prelievi, da effettuarsi da parte del dipendente personale tecnico, dei campionamenti pre-stagionali e l'inizio della stagione balneare, ai provvedimenti da adottarsi da parte degli Enti ed Autorità preposte;

- ACCERTATO che per motivi di tutela della salute pubblica ed a esclusivo scopo precauzionale, si rende necessario procedere alla emanazione di provvedimento di interdizione alla balneazione nel tratto indicato dalla citata nota ARPAC, indicando opportunamente sul posto tale limitazione, ai sensi dell'art. 10 del citato D.,Lgs, n. 116/08;
- PRESO ATTO che, al momento non risulta essere stata attivata la Stagione Balneare, e visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa narrativa ed a scopo precauzionale, nelle more degli accertamenti disposti

- **Di interdire** temporaneamente e sino a nuova disposizione, da adottarsi previo apposito campionamento da parte ARPAC, la balneazione nel tratto di cui alla nota ARPAC del 06.03.2020 recante codice identificativo ID IT 015651034002 LUNGOMARE DI SAPRI, indicando opportunamente sul posto tale limitazione.

Dispone di trasmettere copia della presente alla CONSAC, all'Ufficio Locale Marittimo di SAPRI, all'ARPAC NAPOLI, all'ASL SA Unica- Dip. Prev., alla Regione Campania- Tutela Salute, al Ministero della Salute- Dir. Gen.le Prevenzione, all'Ufficio Demanio, all'Ufficio Tecnico-manutentivo ed al Comando dio Polizia Municipale del Comune di Sapri, ciascuno per la propria parte di competenza e conoscenza.

Il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Locale Marittimo restano incaricati della vigilanza sulla applicazione della presente ordinanza, con applicazione delle sanzioni previste per la violazione ad Ordinanze Sindacali, ex art. 7- bis T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ✓ Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Sapri, li 07.5.2020


IL SINDACO
Dr. Antonio GENTILE
Antonio Gentile